

Proposta di Consiglio Comunale

N° 41 del 09/07/2026

OGGETTO: GC: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF – DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

VISTI gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 16/12/2024 con oggetto "*ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP, AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 668 - DELLA LEGGE 147/2013, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2025.*" con la quale, fra l'altro si è provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2025, a:

- individuare, quale regime di prelievo finalizzato al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la tariffa a natura corrispettiva legata alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- istituire la tariffa puntuale corrispettiva sui rifiuti;
- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva del Comune di Busto Arsizio, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013;
- affidare l'applicazione, la gestione e la riscossione della Tariffa rifiuti corrispettiva al soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani;

DATO ATTO quindi che, nel comune di Busto Arsizio, i servizi di gestione dei rifiuti urbani e l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti vengono gestiti dalla Società AGESP Ambiente per il Territorio Srl;

CONSIDERATO che

- con propria deliberazione n. 87 del 16/12/2024 e s.m.i., è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva (TARIP);
- con propria deliberazione n. 29 del 27/04/2022 si è provveduto a determinare obblighi di qualità contrattuale e tecnica, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema I "Livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF (MTR-3), prevede, in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Busto Arsizio non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA sono svolte dal Comune;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 29, del metodo MTR-3;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ESAMINATO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti con la documentazione inerente predisposti dal soggetto gestore del servizio AGESP Ambiente per il Territorio Srl, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 81208/2026 in data 07/07/2026 allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario – PEF – periodo regolatorio 2026-2029 – Allegato A) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della Determina ARERA n. 1/2025-DTAC, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge -Allegato B) ;
- la relazione di accompagnamento al PEF (Allegato C) redatta in sinergia fra il gestore AGESP Ambiente per il Territorio Srl ed il Comune di Busto Arsizio, secondo lo schema tipo fornito dall'Allegato 2 della Determina ARERA n. 1/2025-DTAC;

VERIFICATO che i costi del servizio di cui al presente Piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come meglio evidenziato nella relazione di accompagnamento Allegato C);

CONSIDERATO che

- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

ESAMINATE le risultanze del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle e Finanze, del 28/01/2026 – Allegato D);

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del Piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario, svolta dalla società ARS Ambiente Srl, giusta determinazione n. 524 del 09/04/2026, in applicazione del comma 30.3 del MTR-3, acquisita al prot. n. 81277/2026 del 07/07/2026 – Allegato E);

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.14, della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano economico finanziario – PEF - e i relativi allegati alla presente deliberazione, periodo regolatorio 2026-2029 e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF ;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che: “ *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.*

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 8 luglio 2026 ed è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare 1 “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale ” in data 14 luglio 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore “Risorse Finanziarie - Tributi - Partecipazioni – Economato” in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Con voti....

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti – PEF – periodo regolatorio 2026-2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, e i relativi allegati – Allegati A) , B) C), D) E) - , quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di trasmettere**, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, mediante l’apposita piattaforma, la presente deliberazione e i relativi allegati, ai fini della successiva approvazione definitiva;
4. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

